

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Relatrice: BERLINGHIERI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta dell'11 luglio 2017

ART. 1.

(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di adeguare alla nuova terminologia introdotta dal Trattato di Lisbona e superare difformità letterali ai fini delle prove per gli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione forense, in vigore a partire dal 2018, all'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato ».

1. 20. Rubinato.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

1. 21. Mazziotti di Celso.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE). – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2004/48/CE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il

reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione dell'Autorità.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità può fare obbligo ai prestatori di servizi della società dell'informazione di adottare misure idonee a impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.

1. 020. Baruffi, Boccadutri, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE). – 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti trasportati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente di-

ritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) limitatamente alle violazioni dei diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a incaricata di disciplinare con proprio regolamento e monitorare le modalità e misure tecniche necessarie per prevenire in maniera permanente la riproposizione dei contenuti illeciti »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti ospitati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente diritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati ».

1. 021. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.

Commissione	Governo

ART. 2.

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita, al consumo, anche al fine di contrastare il mercato illecito;

2. 20. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: commercializzazione dei medicinali veterinari aggiungere le seguenti: nonché le patologie per cui vengono prescritti.

2. 6. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, al primo periodo sopprimere le parole: In alternativa al modello di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo:

sostituire le parole: può essere redatta con le seguenti: deve essere redatta;

sostituire le parole: disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis con le seguenti: in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante «De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)»;

al secondo periodo, sostituire le parole: predetto modello di ricetta elettronica con le seguenti: modello di ricetta elettronica la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011.

2. 9. Tancredi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al

pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108.

2. 7. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

Al comma 1, capoverso 16-ter, primo periodo, sostituire le parole: da euro 120.000 a euro 2.500.000 con le seguenti: non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

2-bis. 20. Catalano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2-BIS)

ART. 3.

(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST).

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).

Al comma 01 premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto in caso di omicidio, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del

danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato».

4. 20. Ferraresi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 01 premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le vittime di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo di cui all'articolo 14, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

4. 21. Ferraresi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 01, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 12, comma 1, lettera a), le parole «non superiore a quello previsto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al doppio di quello previsto»;

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: valutati in 26 milioni con le seguenti: valutati in 30 milioni;

sostituire le parole: quanto a 26 milioni *con le seguenti:* quanto a 30 milioni.

4. 3. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 01, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità; ».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel proce-

dimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità »;

sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 14, comma 4, le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il biennio successivo all'anno di riferimento »;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 22. Sereni, Giulietti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 01, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero sia deceduto ».

4. 23. Ferraresi.

Commissione	Governo

Al comma 01, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera e) è abrogata;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Nei casi in cui la vittima abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, l'indennizzo è corrisposto per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata».

4. 24. Ferraresi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 01, lettera c), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

4. 25. Ferraresi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.

4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.

4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 6.

(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE).

Sopprimerlo.

6. 1. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO 6)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:

ART. 6-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 020. Mazziotti di Celso.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:

ART. 6-bis. – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n.109, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) la dicitura: “non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi” per le paste alimentari diverse da quella di cui alla categoria iii), lettera a), paragrafo 2, articolo 1, della direttiva n. 2006/125/CE, della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; ».

6. 021. L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:

ART. 6-bis. – (Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi). – 1. Nelle more della realizzazione di una riforma organica del settore della raccolta dei tartufi per l'introduzione della figura del produttore professionale e della relativa disciplina, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il punto 5 è sostituito dal seguente:

« 5) ortaggi, piante mangerecce e tartufi, freschi e refrigerati, esclusi i tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; »;

b) alla tabella A, parte III, al numero 20-bis), le parole: « freschi, refrigerati o » sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, 234.

6. 022. Dadone, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella.

Commissione	Governo

* * *

ART. 7.

(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – 1. Ai fini della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previ-

sto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 020. Fantinati, Crippa, Battelli, Vallascas, Da Villa, Cancelleri, Della Valle.

Commissione	Governo

* * *

ART. 8.

(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL).

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. 5. Matarrelli, Laforgia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi aggiungere le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da: , esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute

a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1.

8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra

gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del comma *2-bis* il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo *41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma *2-bis* e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.

8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26, comma 3, ultimo periodo, le parole: « Sono estinti i giudizi in materia » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice competente, valutate le circostanze e l'assenza di pretese residuali, dichiara estinti i giudizi in materia ».

8. 6. Matarrelli, Laforgia.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).

Al comma 5, sopprimere la parola: soltanto.

9. 21. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, le parole: e graficamente riconoscibili.

9. 5. Zaccagnini, Matarrelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Le sanzioni previste nel comma precedente non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni di cui al comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

9. 20. Fiorio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.

Conseguentemente:

al comma 11, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 3.000;

al comma 12, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.

9. 6. Zaccagnini, Matarrelli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9.1. – *(Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (CE) n. 2015/262).* – 1. Il Ministero della salute, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata, istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, è abrogato l'articolo 8, comma 15, del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo di spesa 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca, Programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione, pari a euro 43.404 annui, sono trasferite su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

9. 050. Governo.

Commissione	Governo

ART. 9-bis.

(Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9-BIS)

* * *

ART. 9-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9-TER)

* * *

ART. 10.

(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI).

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono intese *fino a:* al fine di garantire garantiscono *d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.*

10. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.

10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori.

10. 7. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Adeguamento della normativa nazionale alla direttiva del Parla-

mento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, *the istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Misure a favore di un utilizzo efficiente delle risorse idriche.*) – 1. Allo scopo di favorire un utilizzo efficiente delle risorse idriche da parte degli utenti, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE, le disposizioni relative al Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 e di cui all'articolo 22 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, sono estese al settore idrico. Le modalità di gestione dei flussi informativi attinenti al settore idrico attraverso il sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 020. Fragomeli, Senaldi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 11.

(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).

Al comma 1, sostituire le parole: Carico generato dall'agglomerato in A.E. con le seguenti: Potenzialità massima impianto in A.E.

11. 7. Zaccagnini, Matarrelli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 1.1, dopo le parole: « situazione locale » sono inserite le seguenti: « e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili ».

11. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

11. 6. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1. – (Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI). – 1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;».

11. 06. Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1. – 1. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le opere bagnate, alla sca-

denza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».

11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11. 1. – (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti in relazione alla sostenibilità del fenomeno turistico nelle isole minori). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti in relazione al sostegno e al finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, i comuni nel cui territorio insistono isole minori, limitatamente al territorio dell'isola minore, possono istituire il contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, anche in presenza dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1, dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

11. 020. Borghi, Giulietti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1. – (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2008/98/CE sui

rifiuti in relazione alla sostenibilità del fenomeno turistico nelle isole minori). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti in relazione al sostegno e al finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, per i comuni nel cui territorio insistono le isole, l'alternatività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, deve intendersi limitata al solo territorio dell'isola minore.

11. 021. Borghi, Giulietti.

Commissione	Governo

* * *

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato

dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

11-bis. 20. Gianluca Pini, Castiello, Picchi, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

ART. 11-ter. – *(Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica).* – 1. Ai fini della corretta attuazione della direttiva 2012/27/UE la disciplina di cui all'articolo 9, comma 5 lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.

11-bis. 020. Sani.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

ART. 11-ter. – *(Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica).* – 1. La disciplina di cui all'articolo 9, comma 5 lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica

per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 1 gennaio 2018.

11-bis. 021. Sani.

Commissione	Governo

* * *

ART. 12.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 4, il comma 6 è abrogato;

0a-bis) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato;

0a-ter) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;

12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino

parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 2. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato;

0a-bis) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;

12. 4. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « , nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 3. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 1. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12-BIS)

* * *

ART. 13.

(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13.1. – *(Misure a salvaguardia dei contributi versati dai soggetti partecipanti al mercato della capacità).* – 1. Al fine di garantire certezza alle transazioni nei

mercati dell'energia, con riferimento al mercato della capacità oggetto di notifica alla Commissione Europea ai sensi delle Linee Guida europee in materia di aiuti di stato per l'energia e l'ambiente, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.

13. 020. Manfredi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13-BIS)

* * *

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter. – *(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante*

codice in materia di protezione dei dati personali). – 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, i titolari possono avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano in forma scritta atti giuridici con i predetti responsabili, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni di cui al comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. »;

b) dopo l'articolo 110 è aggiunto il seguente:

« ART. 110-bis – (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici) – 1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o, anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza ».

13-bis. 050. Governo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-ter. – (Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali). – 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea è attribuito, a decorrere dal 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 25 unità, i cui oneri

sono quantificati in euro 887.250 per l'anno 2017 ed in euro 2.661.750 a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificabile in euro 887.250 per l'anno 2017 ed in euro 4.061.750 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-bis. 051. Governo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

